



COMUNE DI BRESCIA

CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 94

Data 20/12/2022

OGGETTO: METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA DI BRESCIA. APPROVAZIONE DELLA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L., DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA NONCHÉ DELLA CONSEGUENTE MODIFICA AL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE.

Adunanza del 20/12/2022

Seduta pubblica di Prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

DELBONO EMILIO	Si	GIORI CAPPELLUTI DAVIDE	Si
ALBINI DONATELLA	Si	GORRUSO GIUSEPPE	Si
BENZONI FABRIZIO	--	GUINDANI DIONIGI	Si
BIASUTTI MIRCO	Si	MAGGI MICHELE	Si
BORDONALI SIMONA	--	MARGAROLI MATTIA	Si
BRAGHINI ANNA	Si	NARDO BEATRICE	Si
CALOVINI GIANGIACOMO	--	NATALI GIANPAOLO	Si
CAMMARATA ROBERTO	Si	OMODEI ROBERTO	Si
CURCIO ANDREA	Si	PAPARAZZO ANGELAMARIA	--
FANTONI MICHELA	--	PARENZA LAURA	Si
FERRARI LUCIA	Si	PATITUCCI FRANCESCO	Si
FONTANA PAOLO	Si	POZZI MARCO	Si
FORESTI GIOVANNA	Si	ROVETTA MONICA	Si
GAGLIA TOMMASO	Si	TACCONI MASSIMO	--
GALPERTI GUIDO	--	UNGARI GIUSEPPE	Si
GASTALDI MELANIA	--	VILARDI PAOLA	Si
GHIDINI GUIDO	Si		

Sono presenti anche gli Assessori:

CASTELLETTI LAURA	Si	MORELLI ROBERTA	--
CANTONI ALESSANDRO	--	MUCHETTI VALTER	Si
CAPRA FABIO	Si	SCAGLIA DILETTA	Si
FENAROLI MARCO	--	TIBONI MICHELA	Si
MANZONI FEDERICO	Si		

Presiede il Consigliere Roberto Cammarata

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Delib. n. 94 - 20/12/2022

OGGETTO: METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA DI BRESCIA. APPROVAZIONE DELLA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L., DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA NONCHÉ DELLA CONSEGUENTE MODIFICA AL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che la metropolitana leggera automatica di Brescia è stata realizzata a cura e spese di Brescia Mobilità S.p.A., a suo tempo individuata come soggetto attuatore dell'intervento e delegata altresì allo svolgimento delle relative attività espropriative, cui poi è subentrata Brescia Infrastrutture s.r.l., a seguito della scissione proporzionale di Brescia Mobilità S.p.A. approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 143/56601 P.G. del 29.7.2011;
- che le aree sulle quali è stata realizzata la metropolitana sono state acquisite a favore del Comune di Brescia;
- che l'infrastruttura, essendo intrinsecamente connessa con il suolo, ne segue il regime proprietario per il principio di accessione ed è dunque bene demaniale del Comune di Brescia ai sensi dell'art. 822 del Codice civile;
- che il materiale rotabile e i sistemi impiantistici sono invece di proprietà di Brescia Infrastrutture s.r.l.;

Dato atto:

- che a seguito dell'avvio dell'esercizio della metropolitana è stato previsto, come da nota integrativa ai bilanci di esercizio di Brescia Infrastrutture s.r.l., che, una volta concluso l'accatastamento delle aree delle stazioni della metropolitana, la società riceva da parte del Comune di Brescia la delibera di "Concessione di occupazione di suolo per la costruzione e il mantenimento delle Stazioni della Metropolitana", configurata giuridicamente come diritto assimilabile al diritto di superficie in forza dello Studio Civilistico 220-2011/C del Consiglio Nazionale del Notariato", e che tale concessione abbia durata fino al 31.12.2100 e che venga trascritta all'Agenzia del Demanio con voltura

automatica denominata "Proprietà superficiaria per l'intera opera";

- che la medesima nota integrativa ha specificato la natura non onerosa di tale concessione, come previsto dall'art. 12, comma 1, lett. n) del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (ora art. 9, comma 1, lett. d) del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. " canone unico patrimoniale")), che prevede che "le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima" siano esenti da oneri;
- che, nelle more del perfezionamento dell'iter sopradescritto, l'intero asset della metropolitana leggera automatica (infrastruttura e materiale rotabile/impianti) è stato iscritto tra le immobilizzazioni materiali di Brescia Infrastrutture s.r.l.;

Evidenziato:

- che nel corso del 2022 si sono concluse le operazioni di accatastamento a favore del Comune di Brescia delle aree sulle quali insiste ovvero sussiste l'infrastruttura metropolitana, ad eccezione della porzione di mappale di cui infra;
- che la formale trascrizione a favore del Comune di Brescia di una piccola porzione di area presso la Stazione Casazza è subordinata alla definizione di una procedura concorsuale nei confronti di una società terza cui l'area risulta erroneamente ascritta a catasto *pro quota*, la cui presumibile tempistica di conclusione non è ad oggi preventivabile né compatibile con le attività prodromiche all'affidamento del nuovo contratto di servizio;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con la formalizzazione della concessione alla Società dell'insieme delle aree e immobili su cui insiste l'infrastruttura Metropolitana, ai fini della non più procrastinabile trascrizione del relativo titolo nei registri immobiliari, rinviando a successivo autonomo provvedimento la concessione della porzione di area di cui *supra*;

Valutata l'opportunità, trattandosi di immobili interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura metropolitana strumentali al servizio di trasporto pubblico locale, di procedere al conferimento dei beni immobili afferenti l'infrastruttura Metropolitana mediante concessione amministrativa, istituto giuridicamente assimilabile alla proprietà superficiaria, che appare idoneo alla costituzione a favore di Brescia Infrastrutture s.r.l. del titolo necessario alla formale trascrizione nei

registri immobiliari, nonché alla corretta valorizzazione degli stessi nel patrimonio della Società;

Visto dunque lo schema di concessione, allegato al presente provvedimento sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale, il quale prevede, in sintesi:

- la concessione gratuita delle aree e degli immobili di pertinenza alla metropolitana, come specificati nell'elenco dei mappali e nelle relative mappe catastali, e comunque tutte le aree e gli immobili interessati dalla realizzazione della infrastruttura metropolitana, dando altresì atto che la concessione ricomprende, oltre le stazioni, il deposito treni e i locali di servizio, l'intero tracciato della metropolitana, comprese gallerie, trincee e sopraelevazioni, il tutto evidenziato nella planimetria generale allegata al medesimo atto;
- l'obbligo per il concessionario di mettere a disposizione l'infrastruttura, bene demaniale strettamente funzionale all'erogazione del servizio di TPL, al gestore del trasporto pubblico locale tramite metropolitana individuato dal Comune di Brescia, a fronte di congruo canone;
- l'obbligo in capo alla Società di curare:
 - le attività di manutenzione straordinaria necessarie al mantenimento dell'infrastruttura, nonché l'attività di alta vigilanza sulla manutenzione ordinaria svolta dal gestore;
 - la riqualificazione dei sistemi o interventi migliorativi delle prestazioni dei sistemi anche a seguito di aggiornamenti normativi;
 - la progettazione e realizzazione delle implementazioni dell'infrastruttura, gli eventuali estendimenti ed i nuovi investimenti per il miglioramento della stessa;
- la gratuità della concessione, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) del vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, trattandosi di occupazione con impianti adibiti al servizio di trasporto pubblico locale per i quali è prevista la devoluzione gratuita a favore del Comune al termine della concessione medesima;
- la durata della concessione in conformità a quella prevista da Statuto per la Società ossia fino al 31.12.2100;

Precisato che viene demandato ad apposito provvedimento dirigenziale il conseguente atto di identificazione e di ricognizione catastale delle aree e degli immobili di pertinenza alla metropolitana oggetto di concessione;

Ritenuto opportuno, con l'occasione, ridefinire in modo organico e funzionale le modalità di gestione in capo a Brescia Infrastrutture s.r.l. dell'intero asset della metropolitana - costituito non solo da beni immobili, ma anche da beni mobili - stipulando un apposito accordo convenzionale tra il Comune di

Brescia e la Società avente la medesima durata della sottesa concessione, al fine di garantirne il mantenimento, il miglioramento, l'efficientamento e l'implementazione;

Richiamato a tal fine l'art. 15 della L. n. 241/1990, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche - fra cui è inclusa Brescia Infrastrutture s.r.l., in quanto iscritta nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 196/2009 - possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto dunque lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento sub B) per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale in particolare:

- sono definiti nel dettaglio gli interventi di manutenzione straordinaria (articolati in manutenzione correttiva, revisioni speciali Y5 e generali Y10, revamping ed upgrade), che sono posti a carico della Società, unitamente all'attività di alta sorveglianza sulla manutenzione ordinaria e alla realizzazione di nuovi investimenti;
- è confermato, in sostanziale continuità rispetto a quanto già in essere, l'obbligo per la Società di mettere a disposizione l'intero asset Metrobus (infrastruttura, reti e materiale rotabile) al gestore del servizio, a fronte della corresponsione di un canone determinato sommando la quota annuale di ammortamento dell'opera, al netto delle quote di rilascio dei relativi contributi, e la quota annuale relativa agli oneri finanziari che Brescia Infrastrutture s.r.l. deve sostenere, gli oneri diretti per la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura non capitalizzabile, i premi assicurativi a garanzia della stessa nonché le spese generali (spese per servizi, materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, godimento spese di terzi, personale, etc.) direttamente connesse al completamento dell'infrastruttura, alla gestione amministrativa, tecnica e contabile ed al monitoraggio sulla stessa;
- è prevista in capo all'Ente l'approvazione del piano degli interventi di manutenzione straordinaria proposto dalla Società, con individuazione delle modalità del relativo finanziamento;

Ravvisata la necessità di adeguare di conseguenza le previsioni contenute all'art. 9 del vigente contratto di servizio in essere con Brescia Mobilità S.p.A. in materia di manutenzione del Metrobus, precisando che al gestore del servizio competono i soli interventi di manutenzione ordinaria, con esclusione dunque delle revisioni speciali Y5 e generali Y10, come da schema di Addendum allegato al presente provvedimento sub C) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Appurata la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. e) ed l), del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica, in data 25.11.2022 dal Responsabile del Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, in data 25.11.2022 dalla Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e in data 28.11.2022 dalla Responsabile del Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico e, in ordine alla regolarità contabile, in data 28.11.2022 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Dato atto che, in seduta congiunta, le commissioni consiliari "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" e "viabilità, mobilità e metrobus" hanno espresso in data 14.12.2022 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di concessione a Brescia Infrastrutture s.r.l. delle aree e immobili di pertinenza della metropolitana di Brescia, allegato al presente provvedimento sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- b) di demandare ad apposito provvedimento dirigenziale l'adozione del conseguente atto di identificazione e di ricognizione catastale;
- c) di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di convenzione tra Comune di Brescia e Brescia Infrastrutture s.r.l. per la gestione dell'intero asset della metropolitana, allegato al presente provvedimento sub B) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- d) di approvare altresì, per i motivi indicati in premessa, le modifiche all'art. 9 del contratto di servizio in essere con Brescia Mobilità S.p.A. come da Addendum allegato al presente provvedimento sub C) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- e) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

La discussione è riportata nella seconda parte del verbale al n. 94.

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del provvedimento da parte dell'assessore Manzoni, si hanno gli interventi dei consiglieri Pozzi, Vilardi e la replica finale dell'assessore Manzoni.

Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione	n. 25
Voti favorevoli	n. 18
Astenuti	n. 7 (Fontana, Ghidini, Giori Cappelluti, Maggi, Margaroli, Natali, Vilardi)

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

- a) di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di concessione a Brescia Infrastrutture s.r.l. delle aree e immobili di pertinenza della metropolitana di Brescia, allegato al presente provvedimento sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- b) di demandare ad apposito provvedimento dirigenziale l'adozione del conseguente atto di identificazione e di ricognizione catastale;
- c) di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di convenzione tra Comune di Brescia e Brescia Infrastrutture s.r.l. per la gestione dell'intero asset della metropolitana, allegato al presente provvedimento sub B) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- d) di approvare altresì, per i motivi indicati in premessa, le modifiche all'art. 9 del contratto di servizio in essere con Brescia Mobilità S.p.A. come da Addendum allegato al presente provvedimento sub C) per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli e 6 astenuti (Fontana, Ghidini, Giori Cappelluti, Maggi, Natali, Vilardi). Si dà atto che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il consigliere Margaroli.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.

**ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA AVENTE PER OGGETTO
L'INFRASTRUTTURA METROPOLITANA**

COMUNE DI BRESCIA qui rappresentato dal _____

premesse:

- che la metropolitana leggera automatica di Brescia è stata realizzata a cura e spese di Brescia Mobilità S.p.A., a suo tempo individuata come soggetto attuatore dell'intervento e delegata altresì allo svolgimento delle relative attività espropriative, cui poi è subentrata Brescia Infrastrutture s.r.l., a seguito della scissione proporzionale di Brescia Mobilità S.p.A. approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 143 del 29 luglio 2011;
- che le aree sulle quali è stata realizzata la metropolitana sono state acquisite a favore del Comune di Brescia;
- che l'infrastruttura, essendo intrinsecamente connessa con il suolo, ne segue il regime proprietario per il principio di accessione ed è dunque bene demaniale del Comune di Brescia ai sensi dell'art. 822 del Codice civile;
- che il materiale rotabile e i sistemi impiantistici sono invece di proprietà di Brescia Infrastrutture s.r.l.;
- che a seguito dell'avvio dell'esercizio della metropolitana è stato previsto, come da nota integrativa ai bilanci di esercizio di Brescia Infrastrutture s.r.l., che, una volta concluso l'accatastamento delle aree delle stazioni della metropolitana, la società riceva da parte del Comune di Brescia la delibera di "Concessione di occupazione di suolo per la costruzione e il mantenimento delle Stazioni della Metropolitana", configurata giuridicamente come diritto assimilabile al diritto di superficie in forza dello Studio Civiltico 220-2011/C del Consiglio Nazionale del Notariato", e che tale concessione abbia durata fino al 31.12.2100 e che venga trascritta all'Agenzia del Demanio con voltura automatica denominata "Proprietà superficiale per l'intera opera";
- che la medesima nota integrativa ha specificato la natura non onerosa di tale concessione, come previsto dall'art. 12, comma 1, lett. n) del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (ora art. 9, comma 1, lett. d) del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale), che prevede che "le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al termine" siano esenti da oneri;
- che, nelle more del perfezionamento dell'iter sopradescritto, l'intero asset della metropolitana leggera automatica (infrastruttura e materiale rotabile/impianti) è stato iscritto tra le immobilizzazioni materiali di Brescia Infrastrutture s.r.l.;
- che nel corso del 2022 si sono concluse le operazioni di accatastamento a favore del Comune di Brescia delle aree sulle quali insiste ovvero sussiste l'infrastruttura metropolitana, ad eccezione della porzione di mappale di cui infra;
- che la formale trascrizione a favore del Comune di Brescia di una piccola porzione di area presso la Stazione Casazza è subordinata alla definizione di una procedura concorsuale nei confronti di una società terza cui l'area risulta erroneamente ascritta a catasto pro quota, la cui presumibile tempistica di conclusione non è ad oggi preventivabile né compatibile con le attività prodromiche all'affidamento del nuovo contratto di servizio;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____ ha deliberato il rilascio a favore di Brescia Infrastrutture S.r.l. della concessione

amministrativa a titolo gratuito dei beni immobili demaniali costituenti "INFRASTRUTTURA METROPOLITANA", consentendo l'occupazione permanente del suolo e sottosuolo pubblico ove è stata edificata la metropolitana, a condizione che il concessionario si impegni alla devoluzione gratuita dell'infrastruttura a favore del Comune al termine della concessione che ha durata fino al 31.12.2100;

Tutto ciò premesso

ARTICOLO 1 – PREMESSE – ALLEGATI

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono inoltre parte integrante ed essenziale del presente atto i seguenti Allegati:

- Allegato 1: planimetrie generali;
- Allegato 2: schede catastali.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il Comune di Brescia, come sopra rappresentato, attribuisce a titolo di concessione amministrativa alla società Brescia Infrastrutture S.r.l. a titolo gratuito i beni immobili demaniali indetificati catastalmente come segue:

Comune di Brescia

01 STAZIONE PREALPINO

Sezione **NCT** al foglio **8**

= mappale **175** in VIA TRIUMPLINA n. SNC - P. 1-T-S1-S2
cat. E/1 RcE. 36.100,00;

169

170

171

174

02 STAZIONE CASAZZA

Sezione **NCT** al foglio **9**

= mappale **201 parte** in VIA TRIUMPLINA n. SNC - P. T
cat. F/1 mq. 6550;

= mappale **212 parte** in VIA TRIUMPLINA n. SNC - P. T
cat. F/1 mq. 220;

= mappale **197 parte** in VIA TRIUMPLINA n. SNC - P. T
cat. F/1 mq. 24;

= mappale **198 parte** in VIA TRIUMPLINA n. SNC - P. T
cat. F/1 mq. 30;

al Catasto Terreni al foglio **9**

= mappale **213 parte**
qual. REL STR mq. 663;

03 STAZIONE MOMPIANO

Sezione **NCT** al foglio **32**

= mappale **115** in PIAZZALE LUIGI KOSSUTH n. SNC - P. 1-T-S1-S2
cat. E/1 RcE. 35.200,00;

116

117

118

119

04 STAZIONE EUROPA

Sezione **NCT** al foglio **46**

= mappale **344** in VIALE EUROPA n. SNC - P. 1-T-S1-S2-S3

cat. E/1 RcE. 26.800,00;

345

346

347

348

05 STAZIONE OSPEDALE

Sezione **NCT** al foglio **71**

= mappale **247** in PIAZZALE SPEDALI CIVILI n. SNC - P. 1-T-S1-S2-S3-S4
cat. E/1 RcE. 42.700,00;

248

249

06 STAZIONE MARCONI

Sezione **NCT** al foglio **91**

= mappale **381** in VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC - P. 1-T-S1-S2-S3-S4
cat. E/1 RcE. 43.800,00;

382

383

07 STAZIONE SAN FAUSTINO

Sezione **NCT** al foglio **119**

= mappale **248** in VIA SAN FAUSTINO n. SNC - P. T-S1-S2-S3-S4-S5
cat. E/1 RcE. 33.300,00;

246

245

247

249

08 STAZIONE VITTORIA

Sezione **NCT** al foglio **120**

= mappale **435** in PIAZZA DELLA VITTORIA n. SNC - P. T-S1-S2-S3-S4
cat. E/1 RcE. 42.400,00;

436

433

434

09 STAZIONE FS

Sezione **NCT** al foglio **146**

= mappale **254** in VIA LATTANZIO GAMBARA n. SNC - P. 1-T-S1-S2-S3-S4
cat. E/1 RcE. 48.400,00;

252

250

Sezione **NCT** al foglio **146**

= mappale **256** in VIA LATTANZIO GAMBARA n. SNC - P. S1-S2-S3-S4
cat. E/1 RcE. 1.332,00;

257

10 STAZIONE BRESCIADUE

Sezione **NCT** al foglio **169**

= mappale **283** in VIA CEFALONIA n. SNC - P. 1-T-S1-S2-S3-S4
cat. E/1 RcE. 44.900,00;

284

285

11 STAZIONE LAMARMORA

Sezione **NCT** al foglio **173**

= mappale **296** in VIA ALESSANDRO LAMARMORA n. SNC - P. 1-T-S1-S2-S3-S4
cat. E/1 RcE. 45.600,00;

297

298
299
300

12 STAZIONE VOLTA

Sezione **NCT** al foglio **208**

= mappale **236** in VIA DELLA VOLTA n. SNC - P. 1-T-S1-S2-S3-S4
cat. E/1 RcE. 37.100,00;

229
230

13 STAZIONE POLIAMBULANZA

Sezione **NCT** al foglio **211**

= mappale **749** in VIA DARIO MORELLI n. SNC - P. T-S1-S2
cat. E/1 RcE. 21.100,00;

743
744
745

14 STAZIONE SAN POLO PARCO

Sezione **NCT** al foglio **211**

= mappale **750** in VIA RAFFAELLO n. SNC - P. T-S1
cat. E/1 RcE. 16.700,00;

751
752
753

15 STAZIONE SAN POLO

Sezione **NCT** al foglio **215**

= mappale **118** in VIA GIOVANNI CIMABUE n. SNC - P. 1-T-S1-S2
cat. E/1 RcE. 31.000,00;

119
120
121
122

16 STAZIONE SANPOLINO

Sezione **NCT** al foglio **219**

= mappale **264** in CORSO LUIGI BAZOLI n. SNC - P. 1-T-S1
cat. E/1 RcE. 23.400,00;

265

17 STAZIONE SANT'EUFEMIA

Sezione **NCT** al foglio **242**

= mappale **320** in VIA AGOSTINO CHIAPPA n. SNC - P. 1-T-S1
cat. E/1 RcE. 23.400,00;

321

18 DEPOSITO

Sezione **NCT** al foglio **243**

= mappale **150 sub. 3** in VIA LEONIDA MAGNOLINI n. 3 - P. 1-T-S1
cat. E/1 RcE. 243.139,50;

= mappale **150 sub. 4** in VIA LEONIDA MAGNOLINI n. 3 - P. 3-2-1-T
cat. D/8 RcE. 54.435,00;

= mappale **162 sub. 1** in VIA LEONIDA MAGNOLINI n. SNC - P. T
cat. D/1 RcE. 95,00;

= mappale **162 sub. 2** in VIA LEONIDA MAGNOLINI n. SNC - P. T
cat. D/1 RcE. 130,00;

= mappale **175** in VIA LEONIDA MAGNOLINI n. SNC - P. T
cat. F/1 mq. 1525;

19 AREA A DISPOSIZIONE IN VIA MAGNOLINI

Sezione **NCT** al foglio **243**

= mappale **164 sub. 1** in VIA LEONIDA MAGNOLINI n. SNC - P. T

cat. F/1 mq. 20376;

al Catasto Terreni al foglio **243**

= mappale **185**

qual. SEM. IRR. cl 2 mq. 270 RdE. 2,51 RaE. 2,65;

e comunque tutte le aree interessate dalla realizzazione della infrastruttura metropolitana.

La concessione ricomprende, oltre le stazioni, il deposito treni e locali di servizio, catastalmente retro individuati, l'intero tracciato della metropolitana comprese gallerie, trincee e sopraelevazioni, pozzi di intertratta e ventilazione, vasche di raccolta delle acque meteoriche di piattaforma, il tutto meglio identificato nelle planimetrie generali, nelle schede catastali il tutto allegato alla presente.

ARTICOLO 3 - DURATA

La concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà scadenza il giorno 31.12.2100.

ARTICOLO 4 - CANONE

La concessione è a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma1 lett. d), del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

Alla scadenza della concessione tutte le opere realizzate, mantenute in buono stato di conservazione ed in efficienza, passeranno in proprietà al Comune di Brescia senza che la società concessionaria possa pretendere alcun compenso e/o indennizzo, compreso quello per la perdita di avviamento commerciale.

ARTICOLO 5 - COSTRUZIONE

Si dà atto che la metropolitana in questione è già stata realizzata a cura e spese della società concessionaria conformemente al progetto esecutivo come da certificato di collaudo tecnico amministrativo in data 30.12.2014 ed alla documentazione tecnico catastale presentata e depositata agli atti e che nulla è dovuto dal Comune alla società stessa, o a terzi, in relazione alla costruzione dell'infrastruttura.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Per tutta la durata della concessione prevista all'art. 3, la società Brescia Infrastrutture S.r.l. dovrà mantenere la costruzione, gli impianti e tutti i servizi collaterali nelle normali condizioni di funzionamento in modo che al termine della concessione le strutture realizzate, nel loro complesso e nelle singole parti, risultino nelle regolari condizioni d'uso, compatibilmente con il degrado e l'eventuale obsolescenza dovuti al decorso del tempo, sia direttamente come committente di interventi di manutenzione ad investimento di revamping, revisione, upgrade, adeguamenti, migliorie etc, sia tramite il controllo e la verifica della corretta esecuzione della manutenzione ordinaria da parte del gestore individuato.

Il concessionario si obbliga a tenere strutture ed impianti di cui sopra debitamente assicurati contro i rischi di incendio e crollo presso primaria compagnia di assicurazione. Copia delle relative polizze dovrà essere fornita al Comune.

Qualora la metropolitana, nonché i relativi impianti e strutture vengano meno, in tutto o in parte, a causa di incendio o crollo, il concessionario si obbliga a destinare quanto riscosso dalla compagnia di assicurazione alla ricostruzione degli stessi, almeno sino alla sua concorrenza, rimanendo cioè il concessionario obbligato a reinvestire quanto riscosso.

La Società solleverà il Comune di Brescia da ogni e qualsiasi responsabilità ed azione per danni di qualsiasi genere che dovessero derivare o essere causati a terzi a seguito dell'attività

propria specifica svolta negli immobili e negli spazi di proprietà comunale, per l'intera durata della concessione stessa.

Brescia Infrastrutture S.r.l. dovrà costituire adeguata polizza assicurativa a copertura di ogni rischio di sorta derivante dall'attività stessa.

ARTICOLO 7 - CONTRATTO DI AFFITTO

Il Comune di Brescia espressamente autorizza sin d'ora la società Brescia Infrastrutture S.r.l., a concedere in affitto l'infrastruttura metropolitana al gestore del trasporto pubblico locale attuato tramite metropolitana, individuato dal Comune di Brescia per la gestione del servizio di trasporto tramite metropolitana.

Il Comune di Brescia autorizza il Gestore allo sfruttamento commerciale degli spazi aperti al pubblico della infrastruttura metropolitana di Brescia previa richiesta di preventivo benestare da parte dello stesso a Brescia Infrastrutture S.r.l. nel caso di installazioni che comportino l'utilizzo strutturale e tecnico dell'infrastruttura.

ARTICOLO 8 - MANUTEZIONE ORDINARIA

L'attività di manutenzione ordinaria prevista dal Piano di Manutenzione e successive integrazioni e modifiche sarà a carico del gestore individuato dal Comune.

ARTICOLO 9 - ATTIVITA' IN CAPO A BRESCIA INFRASTRUTTURE

A Brescia Infrastrutture S.r.l. competeranno le seguenti attività:

- alta vigilanza sulla manutenzione ordinaria svolta dal gestore;
- approvazione di eventuali modifiche al Piano di Manutenzione presentate dal Gestore;
- manutenzione straordinaria necessaria al mantenimento dell'infrastruttura della Metropolitana;
- riqualificazione dei sistemi e interventi migliorativi delle prestazioni dei sistemi anche a seguito di aggiornamenti normativi;
- la progettazione e realizzazione delle implementazioni dell'infrastruttura, gli eventuali estendimenti ed i nuovi investimenti per il miglioramento della stessa.

Con apposita convenzione saranno compiutamente disciplinati i rapporti tra Comune di Brescia e Brescia Infrastrutture S.r.l. circa le modalità di gestione dell'asset metropolitana.

ARTICOLO 10 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà essere revocata dal Comune di Brescia prima della scadenza nel caso di gravi e ripetuti inadempimenti e violazioni da parte del concessionario agli obblighi di cui agli artt. 6 e 9.

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELL'ASSET METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA DI BRESCIA**

TRA

Il COMUNE DI BRESCIA, rappresentato da _____

E

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L., con sede legale in Brescia, Via Triumplina, 14, C.F. 03379210986, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Marcello Peli nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in forza di Delibera del Consiglio di Amministrazione del _____

PREMESSO

- a) che dal 2 marzo 2013 è attiva la metropolitana leggera automatica di Brescia, primo lotto funzionale Prealpino – Sant'Eufemia, che costituisce l'asse portante della mobilità pubblica dell'area urbana di Brescia;
- b) che la gestione del servizio di trasporto pubblico mediante metropolitana leggera automatica è affidata in house alla società Brescia Mobilità S.p.A. sulla base di apposito contratto di servizio della durata di sette anni a far data dal 2 marzo 2013, approvato dal Consiglio comunale di Brescia con deliberazione n. 14 del 27 febbraio 2013, successivamente modificato con deliberazione n. 96 del 29 novembre 2017;
- c) che con la deliberazione comunale n. 35 del 27 febbraio 2020 è stata prevista la proroga del contratto di servizio alla società Brescia Mobilità S.p.A. fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino al completamento delle procedure per il nuovo affidamento;
- d) che a seguito della ricognizione catastale i beni immobili sui quali è stata realizzata l'infrastruttura sono di proprietà del Comune di Brescia, trattandosi di beni demaniali non cedibili, ma sono stati dati in concessione amministrativa a Brescia Infrastrutture S.r.l., società in house del Comune, individuata quale soggetto dedicato alla realizzazione e manutenzione della Metropolitana Leggera automatica di Brescia;
- e) che si rende necessario, al fine di ottimizzare l'asset della metropolitana costituito non solo da beni immobili, ma anche da beni mobili, stipulare un accordo convenzionale tra il Comune di Brescia e Brescia Infrastrutture S.r.l. per garantire la massima efficienza ed economicità del servizio di pubblico interesse quale è il servizio di trasporto pubblico locale;
- f) che l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- g) che Brescia Infrastrutture S.r.l. è equiparata ad una pubblica amministrazione, essendo iscritta nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 196/2009 nella sezione "Altre Amministrazioni Locali".

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina le attività di competenza di Brescia Infrastrutture S.r.l. in relazione al mantenimento in efficienza della metropolitana leggera automatica di Brescia, relativamente agli interventi di natura straordinaria, come di seguito sintetizzati:

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DELL'ASSET METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA DI BRESCIA

- a) **Manutenzione Straordinaria:** Interventi di ripristino non previsti dal Piano Generale di Manutenzione e non correlati alle attività del Gestore, per sanare difetti e rotture ovvero correlati a servizi ad elevato contenuto tecnico-operativo per l'esecuzione di attività di manutenzione specialistica, seppur non qualificabili come investimenti;
- b) **Manutenzione Revisioni Speciali e Revisioni Generali (Y5 e Y10):** attività per l'esecuzione delle revisioni speciali o Y5 e revisioni generali o Y10 per tutti i sottosistemi costituenti il sistema Metropolitana, previste a Piano Generale di Manutenzione e che si configurano come sostituzione di componenti e revisioni di apparati per prolungare la vita utile dell'asset, che possono rientrare nella natura di investimenti;
- c) **Riqualificazione dei sistemi e interventi migliorativi di sistemi (Revamping e upgrade):** attività di sostituzione completa o progressiva di un sottosistema o parte di esso per il mantenimento delle funzionalità, delle prestazioni ovvero per adeguamenti normativi o upgrade delle tecnologie o interventi per il mantenimento/incremento del valore dell'asset, che possono rientrare nella natura di investimenti;
- d) **Nuovi investimenti:** attività per la progettazione e realizzazione di estendimenti e nuovi investimenti di strutture e/o opere e/o impianti asserviti al servizio di trasporto pubblico mediante Metropolitana e acquisto e/o sostituzione e/o implementazione del relativo materiale rotabile, che possono rientrare nella natura di investimenti e che incidono sul valore complessivo dell'infrastruttura.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della presente convenzione coincide con la durata della concessione amministrativa a favore della Società.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

4.1. La Società si impegna:

- a) a garantire l'efficienza e l'economicità dell'intero asset metropolitana leggera automatica di Brescia, costituito da beni immobili e da beni mobili, attraverso l'adozione di tutti gli interventi di natura straordinaria ivi necessari.
In particolare, la Società dovrà curare:
 - 1. l'attività di **alta vigilanza sulla manutenzione ordinaria** svolta dal gestore, come disciplinata nel "Regolamento di Alta Vigilanza sulla MLA di Brescia" che la società trasmetterà al Comune prima dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale attuato tramite metropolitana;
 - 2. **approvazione di eventuali modifiche al Piano di Manutenzione** presentate dal Gestore, come disciplinata nel "Regolamento di Alta Vigilanza sulla MLA di Brescia" che la società trasmetterà al Comune prima dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale attuato tramite metropolitana;
 - 3. le attività di **manutenzione straordinaria** necessarie al mantenimento della Metropolitana, come indicate all'art. 2, comma a) e comma b);
 - 4. la **riqualificazione** dei sistemi e interventi migliorativi delle prestazioni dei sistemi anche a seguito di aggiornamenti normativi come indicate all'art. 2, comma c);
 - 5. la progettazione e realizzazione delle implementazioni dell'infrastruttura, gli eventuali estendimenti ed i **nuovi investimenti** per il miglioramento della stessa come indicate all'art. 2, comma d);
- b) a tenere una contabilità analitica separata, da fornire semestralmente al Comune, relativa alla gestione della metropolitana in ordine alle spese di gestione e controllo dell'attività ordinaria e in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria;
- c) a produrre entro il 31 maggio una specifica previsione degli investimenti previsti nel triennio successivo con chiara indicazione dei relativi costi e delle modalità di finanziamento;

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DELL'ASSET METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA DI BRESCIA

- d) a produrre, in occasione dell'approvazione del bilancio, una dettagliata relazione degli interventi realizzati e dei relativi costi sostenuti con evidenziazione delle differenze rispetto alle previsioni;
- e) a produrre, a seguito di semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, ogni ulteriore documentazione inerente all'attività esercitata;
- f) a mantenere un costante rapporto di collaborazione con il soggetto gestore dell'infrastruttura individuato dall'Amministrazione Comunale, con il quale la Società stipulerà apposito contratto per la messa a disposizione di infrastruttura, reti e materiale rotabile, a fronte di un canone annuo determinato sommando la quota annuale di ammortamento dell'opera e degli investimenti di cui all'art. 5.1. non già a carico del Comune, al netto delle quote di rilascio dei relativi contributi, e la quota annuale relativa agli oneri finanziari che Brescia Infrastrutture S.r.l. deve sostenere, gli oneri diretti per la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura non capitalizzabile, i premi assicurativi a garanzia della stessa nonché le spese generali (spese per servizi, materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, godimento spese di terzi, personale, etc.) direttamente connesse al completamento dell'infrastruttura, alla gestione amministrativa, tecnica e contabile ed al monitoraggio sulla stessa.

4.2. La misura annua del canone, calcolato nei modi in precedenza indicati, sarà comunicata da Brescia Infrastrutture S.r.l. al Comune ed al Gestore del Servizio entro la metà del mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento. La comunicazione al Comune sarà accompagnata da relazione illustrativa delle principali voci di spesa, con puntuale descrizione delle modalità di determinazione dei costi addebitati e analisi delle variazioni maggiormente rilevanti rispetto all'esercizio precedente, cui il Comune presterà il proprio preventivo consenso.

4.3. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento la Società comunicherà al Comune il dettaglio a consuntivo delle spese sostenute a valere sulle singole voci componenti il canone, con motivazione degli eventuali scostamenti.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE

5.1. Il Comune, tramite delibera della Giunta Comunale, approva entro il 30 settembre il piano degli interventi di manutenzione straordinaria proposto dalla Società che la stessa dichiara di capitalizzare assumendo natura di investimento, individuando anche le modalità del relativo finanziamento.

5.2. In caso di oneri a carico del Comune, la quota stabilita costituisce natura di contributo in conto impianti che potrà essere erogato o in unica soluzione o in più soluzioni tenuto conto delle disponibilità del bilancio dell'Ente e delle esigenze finanziarie della Società.

ARTICOLO 6 – MANUTENZIONE SUPERFICI ESTERNE STAZIONI

6.1. In seguito alla loro ultimazione, le piazze soprastanti le stazioni, in qualità di spazi pubblici, sono state riconsegnate al Comune di Brescia a cui competono: la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni, del verde, dell'arredo urbano, della illuminazione pubblica e della segnaletica stradale verticale e orizzontale.

6.2. Rimangono di competenza di Brescia Infrastrutture S.r.l.: la manutenzione straordinaria delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche, delle griglie di aerazione, dei lucernari, dei giunti di dilatazione, delle opere di impermeabilizzazione, delle parti strutturali delle stazioni e tutto quanto di stretta pertinenza della Metropolitana.

ARTICOLO 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, su supporto sia cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE

7.1. La presente convenzione, si intenderà risolta sia qualora una delle parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attendere agli obblighi da essa previsti, che quando emergano gravi irregolarità nella gestione della convenzione medesima.

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELL'ASSET METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA DI BRESCIA

7.2. In caso di scioglimento anticipato del rapporto, il Comune riconoscerà alla Società, previa rendicontazione, l'importo delle spese sostenute e di quelle relative ad obbligazioni giuridiche assunte, in base alla convenzione, fino al momento dell'anticipato scioglimento.

7.3. Tutte le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione della presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

ARTICOLO 8 – EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è immediatamente efficace e vincolate per entrambe le parti.

ADDENDUM N. 2 AL “CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI BRESCIA SVOLTO PER MEZZO DELLA LINEA METROPOLITANA LEGGERA A GUIDA VINCOLATA IN SEDE PROPRIA AD AUTOMAZIONE INTEGRALE DENOMINATA “METROBUS” E SERVIZI ACCESSORI (PRIMA TRATTA FUNZIONALE PREALPINO – S. EUFEMIA)”

TRA

in nome e per conto del **COMUNE DI BRESCIA** (Codice Fiscale e P. I.V.A. 00761890177), il [•], nato a [•], il [•], residente a [•] e domiciliato per le funzioni presso la sede comunale, il quale interviene ai sensi [•], (il “**Comune**” e/o l’“**Ente affidante**” e/o l’“**Ente**”);

E

in nome e per conto di **BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. – SOCIETÀ METROPOLITANA DI MOBILITÀ** (Codice Fiscale e P. I.V.A. 02246660985), il [•], nato a [•], il [•], residente a [•] e domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene ai sensi [•], (il “**Gestore**” e/o la “**Società**” e/o “**Brescia Mobilità**”);

(Comune e Gestore di seguito, individualmente, la “**Parte**”, o, congiuntamente, le “**Parti**”).

*** **

PREMESSO CHE:

A) con Deliberazione di Consiglio Comunale, Comune di Brescia, del 27.2.2013, n. 14/18566, il Comune deliberava l’affidamento *in house providing* del servizio di Trasporto Pubblico Locale, mediante Metrobus, a Brescia Mobilità (la “**Deliberazione C.C. 14/18566**”);

B) con la medesima Deliberazione C.C. 14/18566, il Comune consentiva a Brescia Mobilità di avvalersi, per lo svolgimento di alcune attività inerenti al servizio di cui alla precedente lett. A), per le motivazioni ivi previste, della propria società controllata Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata (“**Metro Brescia**”);

C) in attuazione della Deliberazione C.C. 14/18566:

- (i) in data 24.5.2013 (Rep. N. 22328, P.G. N. 18566/2013), veniva stipulato, tra il Comune e Brescia Mobilità, il “*Contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Brescia svolto per mezzo della linea Metropolitana Leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale denominata “Metrobus” e servizi accessori (prima tratta funzionale Prealpino – S. Eufemia)*”, per una validità di 7 (sette) anni, a decorrere dalla data di avvio dell’esercizio commerciale, avvenuta il 2.3.2013, e, quindi, con scadenza in data 1.3.2020; con Deliberazione di Consiglio Comunale, Comune di Brescia, del 29.11.2017, n. 96

- (la “**Deliberazione C.C. 96/2017**”), i cui contenuti sono qui richiamati, il Comune approvava la revisione a tale contratto (d’ora in poi, contratto come revisionato con Deliberazione C.C. 96/2017, il “**Contratto di Servizio**” e/o il “**Contratto**”);
- (ii) in data 24.5.2013 (Rep. N. 22327, P.G. N. 18566/2013), veniva stipulato, tra Brescia Infrastrutture S.r.l. (“**Brescia Infrastrutture**”) e il Comune, un contratto di affitto, avente ad oggetto la locazione, a favore di quest’ultimo, del compendio di beni costituenti l’infrastruttura metropolitana, per una validità di 7 (sette) anni, a decorrere dalla data di avvio dell’esercizio commerciale, avvenuta il 2.3.2013, e, quindi, con scadenza in data 1.3.2020; ciò, al fine di renderlo disponibile a Brescia Mobilità, cessionaria del contratto medesimo, per l’esecuzione delle prestazioni di gestione oggetto del Contratto di Servizio (il “**Contratto di Affitto**”);
- D)** con la Deliberazione di Consiglio Comunale, Comune di Brescia, del 27.2.2020 n. 35 (la “**Deliberazione C.C. 35/2020**”), il Comune ha disposto:
- (i) la proroga al 31.12.2020 (e, comunque, fino alla conclusione dell’*iter* amministrativo del nuovo affidamento della gestione del Metrobus) del Contratto di Affitto, secondo lo schema di *Addendum n. 1 al Contratto d’affitto*, allegato alla Deliberazione medesima, sottoscritto tra le parti in data 28.2.2020;
- (ii) la proroga al 31.12.2020 (e, comunque, fino alla conclusione dell’*iter* amministrativo del nuovo affidamento della gestione del Metrobus) del Contratto di Servizio, secondo lo schema di *Addendum n. 1 al Contratto di Servizio* (l’**“Addendum n. 1”**), allegato alla Deliberazione medesima, sottoscritto tra le parti in data 28.2.2020;
- E)** con la **deliberazione G.C. n. 652 in data 16.12.2020** – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 92 comma 4-ter del D.L. n. 18 in data 17.3.2020, aggiunto in sede di conversione con L. n. 27 in data 24.4.2020, il quale prevede che “Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza.....” – il Comune prendeva atto della prosecuzione del contratto di affitto con Brescia Infrastrutture S.r.l. e del contratto di servizio con Brescia Mobilità S.p.A., con l’autorizzazione ad avvalersi della controllata Metro Brescia s.r.l., fino al completamento delle procedure per il nuovo affidamento del servizio di trasporto pubblico mediante Metrobus;
- F)** il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, Comune di Brescia, del [●], n. [●] (la “**Deliberazione C.C. [●]**”) – a seguito della pressoché completa conclusione delle operazioni di accatastamento – ha proceduto al conferimento in concessione amministrativa a Brescia Infrastrutture S.r.l. delle aree e immobili interessati dalla realizzazione dell’infrastruttura Metrobus;

- G) con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale, Comune di Brescia, del [●], n. [●] (la “**Deliberazione C.C. [●]**”), il Comune ha inoltre proceduto a ridefinire in modo organico e funzionale le modalità di gestione in capo a Brescia Infrastrutture srl dell’intero asset della metropolitana - costituito non solo da beni immobili, ma anche da beni mobili - stipulando un apposito accordo convenzionale tra il Comune di Brescia e la Società citata avente la medesima durata della sottesa concessione, al fine di garantirne il mantenimento, il miglioramento, l’efficientamento e l’implementazione;
- H) tale Convenzione – sottoscritta tra Comune di Brescia e Brescia Infrastrutture srl in data [●] – definisce nel dettaglio gli interventi di manutenzione straordinaria (articolati in manutenzione correttiva, revisioni speciali Y5 e generali Y10, revamping ed upgrade), che sono posti a carico di Brescia Infrastrutture srl unitamente all’attività di alta sorveglianza sulla manutenzione ordinaria e alla realizzazione di nuovi investimenti;
- I) con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale, Comune di Brescia, del [●], n. [●] (la “**Deliberazione C.C. [●]**”), è stato altresì disposto di adeguare di conseguenza le previsioni contenute all’art. 9 del vigente contratto di servizio in essere con Brescia Mobilità S.p.A. in materia di manutenzione del Metrobus, precisando che al gestore del servizio competono i soli interventi di manutenzione ordinaria, con esclusione dunque delle revisioni speciali Y5 e generali Y10, come da schema di Addendum n. 2 allegato alla Deliberazione medesima;
- J) le Parti intendono, quindi, formalizzare l’*Addendum* n. 2 al Contratto di Servizio di cui alla precedente lett. I.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano il presente atto contrattuale (l’“**Addendum n. 2 al Contratto di Servizio**” e/o l’“**Addendum n. 2**”).

ART. 1 – PREMESSE

1.1. Le premesse (le “**Premesse**”) costituiscono parte integrante e sostanziale dell’*Addendum* n. 2.

ART. 2 – MODIFICHE AL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

2.1 All’art. 9 (Obblighi del Gestore – Manutenzione del Metrobus) del **Contratto di Servizio**, come modificato dall’**Addendum n. 1**, il comma 5 è modificato come segue:

“5. Il Gestore è tenuto allo svolgimento delle attività di manutenzione **ordinaria**, preventiva e correttiva, del Metrobus in conformità al Contratto e ai relativi Allegati, come di seguito specificato.”

2.2 Al medesimo art. 9 del **Contratto di Servizio**, come modificato dall'**Addendum n. 1**, il comma 7 è modificato come segue:

“7. Così come indicato nel Piano Economico-Finanziario di cui all'Allegato n. 15), per il periodo decorrente dal 2.03.2020 al 31.12.2020, e, comunque, fino alla conclusione dell'iter amministrativo del nuovo affidamento da parte dell'Ente affidante, **fra le attività di manutenzione ordinaria non rientrano sono a carico di quest'ultimo sia gli oneri economici e finanziari per le future attività di manutenzione quinquennale sia gli oneri economici e finanziari per né le future attività di manutenzione decennale di cui al “Piano Generale della Manutenzione” (File 5A215 REV.12 del 29.08.2019) di cui all'Allegato n. 16) Rev. 16 del 30.08.2021) di cui all'Allegato n. 17), che dovranno, quindi, essere remunerati da tale Ente.”**

ART. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

3.1. Salvo quanto previsto nel presente *Addendum n. 2* rimane ferma ed imm modificata ogni altra pattuizione contenuta nel **Contratto di Servizio**, nell'**Addendum n. 1**, e nei relativi allegati, in quanto compatibile con l'*Addendum n. 2* medesimo.

ART. 4 – SOTTOSCRIZIONE DELL'ADDENDUM N. 2

L'*Addendum n. 2* è sottoscritto con firma digitale.

Brescia, [●]

COMUNE DI BRESCIA

[●]

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.

[●]